



- 5) con preghiera di dare comunicazione a questo Ufficio dei risultati delle iniziative che si auspica possano essere assunte

Con i migliori saluti.

Torino, 12 ottobre 2015

Il Difensore Civico
Avv. Augusto Ferro

PAGINA BIANCA

1071/389
Contratto Regionale del Piemonte

R00000133/DC-R 29/01/16 DC



DIREZIONE SANITÀ

Istore Assistenza Sanitaria e Socio Sanitaria Territoriale

DATA 26 GEN. 2016

PROTOCOLLO 1501/A/14024

CLASSIFICAZIONE

Alla Cortese Attenzione del
Difensore Civico
Avv. Augusto Fierro
Via San Francesco D'Assisi, 35
10121 Torino

OGGETTO: Trattamenti Sanitari Obbligatori, iniziative regionali.

La presente per aggiornarLa sulle iniziative che sono state adottate in conseguenza dell'infausto e doloroso evento accaduto lo scorso 5 agosto.

Come è stato giustamente da Lei evidenziato, nonostante esistano documenti e circolari che hanno puntualmente regolamentato le modalità di intervento nei confronti di soggetti sofferenti per patologia mentale nel caso risulti necessario un trattamento sanitario obbligatorio, è possibile che, proprio per la particolarità di soggetti e circostanze, si possano ingenerare delle incertezze su modalità operative e responsabilità.

Successivamente alla scomparsa di Andrea la scrivente Direzione ha sollecitato degli incontri tra gli operatori che quotidianamente intervengono sul territorio regionale ogni qualvolta si renda necessario un TSO; ad oggi è operativo un gruppo di lavoro a cui partecipano rappresentanti dei Dipartimenti di Salute Mentale piemontesi, del Servizio di Pronto Intervento 118 e del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Torino.

Al Tavolo è stato dato mandato di elaborare delle linee guida che tengano conto del quadro normativo nazionale e che favoriscano l'efficace collaborazione tra gli operatori, sempre nel massimo rispetto del malato, soggetto fragile cui vanno sempre riconosciute tutte le garanzie enunciate dalla nostra Costituzione.

Sarà cura della scrivente Direzione comunicarLe i contenuti del provvedimento non appena il Tavolo avrà concluso i lavori.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porrò i migliori saluti

CF

Il Dirigente
Vittorio Demicheli

PAGINA BIANCA

10.7.4/1993
Consiglio Regionale del Piemonte

000001843/DC-R 12/11/93 SC



Alla cortese attenzione
del Dottor Armando Spataro
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino

Alla cortese attenzione
del Dottor Mario D'Onofrio
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Alessandria

Alla cortese attenzione
del Dottor Vincenzo Paone
F.F. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Asti

Alla cortese attenzione
del Dottor Giorgio Reposo
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Biella

Alla cortese attenzione
della Dott. sa Gabriella Viglione
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Cuneo

Alla cortese attenzione
del Dottor Giuseppe Ferrando
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Ivrea

Alla cortese attenzione
del Dottor Francesco Saluzzo
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Novara

Alla cortese attenzione
del Dottor Fabrizio Argentieri
F.F. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Verbania

Alla cortese attenzione
del Dottor Paolo Tamponi
Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Vercelli



Oggetto: **Statuzioni della Legge 104/1992 e successive modifiche per la maggior tutela nel processo penale delle persone portatrici di minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali**

Dal luglio scorso ricopro la funzione di Difensore Civico della Regione Piemonte, a seguito di designazione del Consiglio Regionale, ed ho intrapreso l'attività di controllo e garanzia assegnata al mio Ufficio dalla Legge (la relativa disciplina è descritta nel tascabile che allego per Vostra comodità), programmando anche rilievo e priorità da assegnare ai fascicoli.

Pur se in primo approccio, ritengo appropriato l'attribuire adeguato rilievo alla funzione antidiscriminatoria, la cui importanza nel contesto dei diversi compiti affidati dalla Legge alla Difesa Civica è sottolineata da Organismi sopranazionali (da ultimo va rammentata la Risoluzione 63/169 adottata dall'Assemblea Generale dell'Onu il 20 marzo 2009) che ne sollecitano il riconoscimento in capo agli Ombudsmen (qualunque sia la dizione con cui essi vengano definiti nei diversi Stati).

Un esplicito affidamento alla Difesa Civica di compiti di tale natura, limitatamente all'ambito del processo penale, era stato introdotto, per il vero, dall'articolo 35 della Legge 104 del 1992 nel contesto di una regolamentazione di tutela dell'assistenza, *integrazione sociale e dei diritti delle persone handicappate*

La disposizione aveva previsto, al primo comma, un'aggravante ad effetto speciale (aumento da un terzo alla metà della pena) per alcuni gravi delitti contro la persona, se commessi ai danni di persona handicappata (la cui portata è stata estesa, dalla Legge 94 del 2009, a tutti i delitti non colposi elencati nei titoli XII e XIII del libro II del codice penale) volendosi produrre una rinforzata prevenzione nei confronti dei delitti commessi approfittando di situazioni di disabilità, ritenuti dal legislatore, per questa ragione, particolarmente odiosi.



E nel secondo comma, aveva facoltizzato il Difensore Civico a costituirsi parte civile per affiancare la persona offesa nei processi aventi ad oggetto i reati sopra elencati.

Con ciò stabilendo una consistente eccezione alle regole generali sulla legittimazione processuale della parte civile, agendo l'Ombudsman, sulla scorta di questa apprezzabile innovazione sistematica, non per richiedere il risarcimento di un danno immediatamente e direttamente ascrivibile ad una lesione derivante dal reato ma per giustapporsi, quale titolare di un'azione pubblica "antidiscriminatoria", al Pubblico Ministero ed ai soggetti danneggiati eventualmente costituiti.

Una novità consonante con il sopra richiamato indirizzo internazionale in tema di competenze dalla Difesa Civica che, a sommesso avviso di chi scrive, ne adegua ai tempi il ruolo, che si vorrebbe sempre di più sensibile alle esigenze di tutela dei diritti fondamentali dei più deboli, per l'affermazione -in primis- del principio costituzionale di egualianza.

La disposizione risulta purtroppo fino ad oggi disapplicata così come, per altro verso, non ho rintracciato precedenti che attengano a casi in cui sia stata contestata l'aggravante introdotta dal primo comma dell'articolo 36 Legge 104 del 1992; il che fa dubitare della sua effettiva applicazione nelle fattispecie in cui, sussistendone i presupposti, ciò sarebbe doveroso.

Mi rivolgo pertanto alla Vostra sensibilità per segnalare la questione ed altresì per chiedere che il mio Ufficio venga tempestivamente informato, in occasione dell'esercizio dell'azione penale con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione diretta a giudizio, della pendenza dei procedimenti penali presi in considerazione nell'articolo 36 della Legge 104/92.

Grato per l'attenzione e confidando che questa breve nota possa trovare il Vostro apprezzamento ed una Vostra fattiva adesione, rimango a disposizione per qualsivoglia eventuale necessità di approfondimento del tema.

Con l'occasione Vi prego di gradire i miei migliori saluti.

Torino, 12 novembre 2015

Il Difensore Civico
Avv. ~~Augusto~~ Fierro

PAGINA BIANCA



**AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE**

**DOCUMENTO D'INTESA DI BUONE PRATICHE
TRA
L'AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE CENTRALE
E
IL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE**

Torino, 15 dicembre 2015

INTESA DI BUONE PRATICHE TRA AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE E L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE PIEMONTE

tra

L' Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte centrale rappresentata dal presidente Marcello Mazzù e di seguito denominata "ATC"

e

Il Difensore Civico della Regione Piemonte avv. Augusto Fierro quale Autorità indipendente della Regione Piemonte ex art. 90 dello Statuto regionale e di seguito indicato come "Difensore Civico Regionale"

Premesso che:

- le funzioni e i compiti dell'Ufficio del Difensore civico sono regolate dalla legge regionale 9.12.1981, n. 50;
- in particolare, il Difensore civico ai sensi dell'art. 2 comma 2 "può intervenire nei confronti degli uffici delle Amministrazioni regionali e degli enti pubblici regionali";
- le Agenzie Territoriale per la Casa A.T.C. sono Enti pubblici di servizio, non economici e ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive Province, così stabilito dall'art. 3 della legge regionale 11/93;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- 1) oggetto della presente intesa è la disciplina dei rapporti tra l'ufficio del Difensore Civico regionale e ATC, Agenzia del Piemonte Centrale, finalizzata all'individuazione di buone pratiche nell'esercizio delle rispettive funzioni;
- 2) l'intento è quello di migliorare le modalità, già sperimentate nel precedente protocollo, di scambio di informazioni per fornire al cittadino risposte immediate ed esplicative spesso rese necessarie dalle difficoltà di comprensione delle procedure di ATC da parte degli utenti;
- 3) ATC si impegna a fornire all'ufficio del difensore civico tutti gli strumenti per una veloce e agevole comprensione delle procedure interne di ATC, in particolare fornendo recapiti telefonici e/o indirizzi di posta elettronica dei funzionari che si occupano della gestione del patrimonio per rendere più tempestiva la risposta all'utente;
- 4) alle richieste inviate dall'Ufficio del Difensore civico, ATC provvederà ad inoltrare risposta in tempi ragionevoli che tengono conto della gravità del caso concreto dell'eventuale pregiudizio a diritti fondamentali della persona;

- 5) l'ufficio del Difensore Civico regionale si impegna ad esercitare attività di orientamento all'utenza nell'ottica di promuovere la comprensione e l'ottemperanza degli obblighi nei confronti di ATC;
- 6) a sua volta l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) ATC fornirà supporto all'ufficio del Difensore Civico Regionale orientando i cittadini su modalità per richiederne l'intervento;
- 7) incontri periodici tra gli uffici di ATC e del Difensore Civico Regionale potranno essere organizzati per monitorare l'andamento dell'attività di collaborazione ed eventualmente attivare correttivi che possano migliorare il servizio all'utenza;
- 8) le parti si impegnano a dare la massima divulgazione delle presenti iniziative, adoperandosi affinché vengano rispettati gli indirizzi concordati;
- 9) nessun onere è previsto in capo alle parti per l'esercizio dell'attività prevista dalla convenzione;

La convenzione ha durata tre anni dal momento della sottoscrizione.

Il Presidente Agenzia Territoriale per la Casa
del Piemonte Centrale
(dr. Marcello Mazzù)

Il Difensore civico Regionale
(avv. Augusto Fierro)